

1

Deliberazione n. 27/2012/PAR

Repubblica italiana

Corte dei Conti

La Sezione del controllo per la Regione Sardegna  
composta dai magistrati:

Dott. Anna Maria Carbone Prosperetti PRESIDENTE

Dott.ssa Lucia d'Ambrosio CONSIGLIERE

Dott.ssa Valeria Mistretta CONSIGLIERE

Dott.ssa Valeria Motzo CONSIGLIERE

Dott.Roberto Angioni REFERENDARIO RELATORE

nella camera di consiglio del 26 marzo 2012;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con R.D.

12 luglio 1934, n. 1214 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978 n. 21 e

il decreto legislativo 9 marzo 1998 n. 74 (norme di attuazione dello

Statuto speciale per la Sardegna);

Visto l'art. 7 della legge 5 giugno 2003 n. 131, recante l'adeguamento

dell'ordinamento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3;

Vista la deliberazione n. 12 del 26 gennaio 2012 con la quale il

Consiglio delle Autonomie locali ha trasmesso alla Sezione del controllo  
la richiesta di parere del Comune di CAPOTERRA;

Visto il decreto di assegnazione del 14 febbraio 2012, con il quale il

Referendario Roberto Angioni veniva incaricato dell'istruttoria della  
predetta richiesta di parere;

Vista la nota n. 21903194, dell'8.3.2012, con cui il Magistrato 2

istruttore, Referendario Roberto Angioni, ha deferito la relazione

istruttoria per la discussione collegiale;

Vista l'ordinanza n. 15/2012, del 26.3.2012, con la quale il Presidente

della Sezione del controllo per la Regione Sardegna ha convocato la  
Sezione medesima in data odierna per deliberare in ordine alla richiesta  
di parere;

Udito il relatore Referendario Roberto Angioni;

**P R E M E S S O**

Il Sindaco del Comune di CAPOTERRA, per il tramite del Consiglio delle  
Autonomie Locali, chiede un parere circa la corretta interpretazione  
dell'art.41, ultimo comma della legge n.312/1980 che dispone in  
materia di ripartizione dei diritti di segreteria tra amministrazione e  
segretario comunale. Si chiede in particolare "se la quota del 75% in  
favore del Segretario Comunale per diritti di rogito sia da liquidare al  
lordo o al netto degli oneri riflessi e dell'IRAP, che, secondo consolidata  
applicazione del citato art.41 sono sempre stati posti a carico dell'Ente  
datore di lavoro ed imputati alla quota del 15% di propria spettanza".  
Occorre precisare, al fine di meglio comprendere il quesito proposto, che

l'amministrazione richiedente allega una dettagliata relazione nell'ambito della quale riassume la normativa in base alla quale avviene l'assegnazione ai segretari comunali di una quota-parte dei diritti di rogito. Con essa l'amministrazione si pone il problema della possibile applicabilità analogica ai segretari comunali delle previsioni che dispongono che le competenze professionali maturate dai tecnici e dai legali dipendenti della pubblica amministrazione sono da ritenersi comprensive anche degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro (art.1 comma 208 della legge n.266/2005, per i legali, e art.92 comma 5 del D.Lgs.163/2006, per i tecnici comunali). In tali termini infatti gli oneri accessori sui diritti di rogito dovrebbero detrarsi interamente dalla quota destinata a compensare l'attività svolta dai segretari comunali quali ufficiali roganti e non solo per la parte dell'8,20% a carico del lavoratore, secondo le disposizioni generali dell'art.2 comma 2 della legge 335/1995.

Per quanto concerne l'Irap il Comune di Capoterra ricorda invece che le Sezioni Riunite di questa Corte, con deliberazione n.33/2010 hanno ritenuto che le disposizioni sulla provvista e la copertura degli oneri del personale si riflettono sulla disponibilità dei fondi per la progettazione e per l'avvocatura interna dai quali devono prelevarsi gli importi necessari per far fronte al suo pagamento. Pertanto anche per i segretari comunali - prosegue l'amministrazione nel suo ragionamento - si pone il problema circa le modalità di copertura di tale onere (se sia, cioè, a carico dell'amministrazione ovvero della quota dei diritti di segreteria riservata secondo legge al segretario comunale).

#### **C O N S I D E R A T O**

1. Il parere è stato richiesto ai sensi dell'art. 7, comma 8 cit. legge n. 131 del 2003 dal Sindaco del Comune di CAPOTERRA ed è dunque ammissibile dal punto di vista soggettivo, in quanto la richiesta è stata effettuata da soggetto a ciò legittimato dalla legge ed è stato correttamente trasmesso attraverso il Consiglio delle Autonomie Locali.

2. Si rileva altresì anche l'astratta ammissibilità oggettiva, poichè la questione sottoposta all'attenzione della Sezione ha ad oggetto la corretta interpretazione di misure aventi diretta incidenza sul bilancio degli Enti Locali ed afferenti alla materia della contabilità pubblica.

3. Nel merito non si può prescindere dall'esaminare, se pur brevemente, le disposizioni che prevedono la liquidazione dei diritti di rogito in favore dei segretari comunali. 4

L'art.30, secondo comma della legge 15 novembre 1973 n.734, come modificato dall'art.27 del D.L. 28 febbraio 1983 n.55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983 n.131, dispone che "...il provento annuale dei diritti di segreteria è ripartito nella misura unica del 90% da attribuire al Comune, qualunque sia la classe di appartenenza, od alla Provincia ed il rimanente 10% al fondo di cui all'art.42 della legge 8 giugno 1962, n.604, e successive modificazioni". Quanto alla ripartizione della quota riservata all'amministrazione,

prevede poi l'art.41 ultimo comma della legge 11 luglio 1980 n.312, per la parte che qui interessa: "Dal 1° gennaio 1979, una quota del provento spettante al comune o alla provincia ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n.734, (...) è attribuita al segretario comunale e provinciale rogante in misura pari al 75% e fino ad un massimo di un terzo dello stipendio in godimento".

Nonostante tale ultima norma sia stata abrogata a seguito dell'intervenuta contrattualizzazione della materia – l'art. 17 comma 74 della legge 15.5.1997 n.127 recita infatti che "Il rapporto di lavoro dei segretari comunali e provinciali è disciplinato dai contratti collettivi ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n.29 e successive modificazioni"; e l'art.2 comma 3 del D.Lgs. 165/2001 prevede che "...l'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali. Le disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di avere efficacia a far data dall'entrata in vigore del relativo rinnovo contrattuale" - essa per unanime interpretazione sopravvive a livello meramente applicativo con riferimento alle modalità di ripartizione dei diritti di rogito tra amministrazione e segretario. Ciò in 5 conseguenza dell'implicito richiamo ad essa effettuato dall'art.37 del CCNL 16.5.2001 dei segretari comunali e provinciali, che indica appunto i diritti di segreteria tra le componenti della retribuzione del segretario.

4. Chiede il Comune di CAPOTERRA se la disciplina prevista per gli avvocati pubblici ed il personale tecnico dipendente dalla pubblica amministrazione, la quale dispone che gli oneri riflessi delle parcelle professionali sono interamente a carico dei professionisti dipendenti, possa trovare applicazione anche per i segretari comunali. E se ad essi possa essere estesa anche l'interpretazione resa dalle Sezioni Riunite di questa Corte (deliberazione n.33/2010) in materia di Irapp, nella parte in cui si è ritenuto che gli oneri per la copertura dell'Irap debbano essere prelevati dall'amministrazione dai fondi destinati alla liquidazione degli onorari professionali degli avvocati e dei tecnici dipendenti pubblici, così ponendoli a carico della quota-parte dei diritti di rogito spettante ai segretari comunali.

Le due questioni devono necessariamente essere trattate separatamente, essendo diversa la normativa di riferimento.

5. Per gli oneri contributivi la deliberazione delle Sezioni Riunite di Controllo di questa Corte n.33/2010 e le precedenti deliberazioni n.76/2009, n.87/2010 e 18/2012 di questa stessa Sezione, hanno chiarito che tutti gli oneri riflessi dei compensi professionali per le avvocature interne e gli oneri accessori dei compensi incentivanti per la progettazione (esclusa l'Irap in entrambi i casi) rimangono a carico esclusivo dei professionisti che prestano la loro attività alle dipendenze dell'amministrazione poichè ciò è espressamente previsto dalle disposizioni dell'art.1 comma 208 della legge 266/2005, per i legali, e

dall'art.92 del D.Lgs.163/2006 e dall'art.1 comma 207 della legge 266/2005, per il personale tecnico. 6

Nella materia era in precedenza intervenuta con sentenza n.33/2009 anche la Corte Costituzionale, che era stata chiamata a risolvere una questione di costituzionalità sollevata nei confronti dell'art.1 comma 208 sopra citato: i tribunali remittenti dubitavano infatti della legittimità costituzionale della disposizione nella parte in cui per gli onorari professionali dei legali degli enti pubblici avrebbe annullato del tutto l'obbligo di ripartire tra datore di lavoro e lavoratore il carico contributivo secondo le previsioni dell'art.2115 c.c., norma che prevede che gli oneri contributivi, salva diversa previsione di legge, siano ripartiti in parte eguale tra datore di lavoro e lavoratore.

Il giudice delle leggi aveva tuttavia ritenuto che la previsione di porre a carico esclusivo dei legali dipendenti gli oneri riflessi degli onorari professionali, in deroga al principio generale dell'art.2115, non contrasta con gli artt.2, 3 e 39 della Costituzione poiché non esiste un principio costituzionale in base al quale l'onere contributivo debba essere necessariamente diviso tra datore di lavoro e lavoratore (anche in deroga alle previsioni dell'art.2115 c.c.) e non possa esser posto, senza censure di illogicità, a carico esclusivo dell'uno o dell'altro.

Pur tuttavia, per ciò che qui rileva, emerge chiaramente dalla sentenza in esame che occorre che vi sia un'espressa previsione normativa in tal senso.

6. A tale considerazione se ne devono poi aggiungere delle ulteriori: Anzitutto per le retribuzioni dei dipendenti pubblici in genere - e così, per quanto di seguito si dirà, si deve ritenere anche per i diritti di rogito dei segretari comunali - ai sensi delle previsioni dell'art. 2 comma 2 della legge 8.8.1995 n.335 viene applicata la ripartizione degli oneri contributivi secondo le percentuali ivi indicate (8,20 punti percentuali a carico del dipendente, il resto a carico del datore di lavoro sino al 7 raggiungimento del totale dei 32 punti percentuali).

La previsione costituisce disposizione non derogabile dal legislatore ordinario se non in forma espressa, trattandosi di norma ad efficacia rinforzata secondo quanto previsto dall'art.1 comma 2 della medesima legge n.335/1995 che così prevede: "Le disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica. Le successive leggi della Repubblica non possono introdurre eccezioni o deroghe alla presente legge se non mediante espresse modificazioni delle sue disposizioni."

Ferma restando la preliminare e già di per sé risolutiva circostanza che l'analogia potrebbe operare solo ove non sia prevista una diversa normativa applicabile - mentre nel caso di specie, come detto, risulta applicabile ed è sempre stato applicato l'art.2 comma 2 della legge 335/1995 - non si può poi trascurare che sia l'art.1 comma 208 della legge 266/2005 per i legali pubblici, sia il comma 207 del medesimo articolo e l'art.92 comma 5 del D.Lgs.163/2006 per il personale tecnico,

comportano già di per sé una deroga al principio generale dell'art.2115 c.c. con riferimento alla ripartizione degli oneri contributivi: non ne sarebbe dunque in ogni caso consentita l'applicazione oltre i casi espressamente previsti, trattandosi appunto di disposizioni che operano in via di eccezione nelle sole ipotesi contemplate dalla norma.

7. Per quanto sopra, e cioè poiché per i diritti di rogito manca nell'ordinamento un'espressa previsione di deroga all'art.2115 c.c. che superi quella già applicabile di cui all'art.2 comma 2 della legge 335/1995 e poiché le eccezioni indicate dai commi 207 e 208 della legge 266/2005 e dall'art. 92 comma 5 del D.lgs.163/2006 non possono trovare applicazione oltre i casi ivi espressamente previsti, ritiene in conclusione la Sezione che non sia possibile applicare analogicamente ai 8 segretari comunali la disciplina che è stata prevista dal legislatore solo per gli onorari professionali dei legali pubblici e per gli incentivi del personale tecnico dipendente delle pubbliche amministrazioni, la quale pone interamente a carico di questi ultimi gli oneri riflessi od accessori sui loro compensi *latu sensu* professionali (dunque anche per la parte altrimenti a carico dell'amministrazione d'appartenenza secondo le previsioni generali della legge n.335/1995).

8. Considerazioni diverse devono invece effettuarsi per l'Irap, rispetto al quale il Comune richiedente sembra ignorare l'esatta portata della deliberazione n.33/2010 delle Sezioni Riunite di questa Corte.

Le Sezioni Riunite, richiamati i precedenti di due distinte risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate (n.327 del 14 novembre 2001 e n.123 del 2 aprile 2008) e specialmente la sentenza n.33 del 26 gennaio 2009 della Corte Costituzionale anche poco sopra citata, tutti relativi alla corretta interpretazione dell'art.1 comma 208 della legge n.266 del 2005, hanno chiarito che nell'espressione "oneri riflessi" delle competenze legali (che rimangono a carico esclusivo del professionista secondo la citata disposizione normativa), non debba essere ricompreso l'IRAP, che costituisce invece un onere fiscale a carico esclusivo dell'amministrazione. Afferma la citata deliberazione che "...anche l'interpretazione sistematica delle disposizioni all'esame è confermativa della soluzione che esclude la riconducibilità dell'IRAP nell'ambito degli "oneri riflessi". Sia la Corte dei conti (nelle deliberazioni citate), che il Consiglio di Stato (adunanza plenaria sent.n.32 del 1994) ritengono che i compensi professionali da corrispondere a titolo di onorari ai dipendenti comunali appartenenti all'Avvocatura interna, oltre che del personale tecnico, costituiscono parte della retribuzione; sicché, per detti soggetti, non si realizzano i presupposti per l'applicazione dell'IRAP, dato che tali soggetti sono privi di autonoma organizzazione". Proseguono poi poco oltre le Sezioni Riunite: "Infatti, il presupposto impositivo dell'IRAP si realizza in capo all'ente che eroga il compenso di lavoro dipendente, il quale rappresenta il soggetto passivo dell'imposta, cioè colui che, nella valutazione del legislatore, in quanto titolare di detta organizzazione è tenuto a concorrere alle spese pubbliche, ai fini

di detto tributo; conseguentemente l'onere fiscale non può gravare sul lavoratore dipendente in relazione a compensi di natura retributiva (Agenzia delle Entrate, Risoluzione n.123/E del 2 aprile 2008) bensì unicamente sul datore di lavoro".

Si deve allora precisare che il ragionamento non può che valere anche per diritti di rogito attesa la loro natura indubbiamente retributiva desumibile dal fatto che essi sono conglobati nel trattamento complessivo dei segretari ai sensi della disposizione contrattuale sopra ricordata dell'art.37 CCNL di riferimento. Tale natura retributiva è stata per altro ribadita, se pur ai fini del tutto diversi, dal recente parere dalla Sezione Lombardia n.17/2012, reso in materia di applicabilità ai segretari della decurtazione prevista dall'art.9 comma 2 della legge 122/2010.

9. La circostanza, poi, che le Sezioni Riunite abbiano correttamente specificato che da un punto di vista contabile gli enti che corrispondono compensi incentivanti per la progettazione ovvero compensi professionali alle avvocature interne sono tenuti ad accantonare e prevedere nei rispettivi fondi gli importi necessari a fronteggiare il pagamento dell'IRAP - affermazione ricordata dal Comune di Capoterra nella sua richiesta di parere - non significa che l'Irap debba necessariamente rimanere a carico dei professionisti dipendenti: come è stato precisato nella precedente deliberazione n.18/2012 di questa 10 Sezione e dalla deliberazione n.48/2010 della Sezione di controllo per la Regione Piemonte, infatti, ciò potrà se mai dipendere dalle modalità con le quali le amministrazioni regolamentano la liquidazione degli onorari professionali al proprio personale (legale e tecnico) dipendente. Pertanto è evidente che per i diritti di rogito dei segretari comunali, per la cui regolamentazione opera la fonte contrattuale e per i quali al momento non sussiste la possibilità di una diversa autonoma regolamentazione interna dell'ente locale, non si pone nemmeno una questione di applicabilità analogica della disciplina operante per l'Irap sui compensi professionali dei legali pubblici e sui compensi incentivanti del personale tecnico. Infatti anche per gli avvocati pubblici ed i tecnici dipendenti dell'amministrazione si applicano le previsioni generali che pongono l'Irap a carico del datore di lavoro, fatti salvi gli effetti che indirettamente possano derivare dalla regolamentazione adottata dall'ente di appartenenza.

Né, del resto, in assenza di specifica normativa di segno contrario, si ravvisano ulteriori ragioni per le quali si debba o si possa porre a carico dei segretari comunali il pagamento dell'Irap sui diritti di rogito, valendo anche per essi l'essenziale considerazione che tale onere grava sul titolare dell'attività produttiva che è, appunto, l'amministrazione presso la quale prestano servizio.

Tutto ciò premesso la Sezione

**D E L I B E R A**

il richiesto parere alla stregua delle considerazioni che precedono.

**O R D I N A**

che la deliberazione sia trasmessa rispettivamente al Sindaco del Comune di CAPOTERRA, al Presidente del Consiglio comunale, al Segretario Generale del comune ed al Presidente del Consiglio delle 11 Autonomie locali.

Così deliberato nella Camera di consiglio del 26 marzo 2012.

IL Magistrato Relatore IL PRESIDENTE

(Roberto Angioni) (Anna Maria Carbone Prosperetti)

Depositata in Segreteria in data 29 marzo 2012

IL DIRIGENTE

(Giuseppe Mullano)

=====

Lombardia/71/2012/PAR

LA CORTE DEI CONTI IN SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA  
nell'adunanza in camera di consiglio del 13 marzo 2012

composta dai magistrati: dott. Nicola Mastropasqua Presidente dott. Giuseppe Zola Consigliere

dott. Gianluca Braghò Primo Referendario (relatore) dott. Massimo Valero dott. Alessandro Napoli dott.ssa Laura De Rentiis dott. Donato Centrone dott. Francesco Sucameli dott. Cristiano Baldi  
dott. Andrea Luberti

**REPUBBLICA ITALIANA**

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20; Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del

16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

1

Lombardia/71/2012/PAR

Vista la nota n. 1353 di protocollo in data 25 febbraio 2012, con la quale il sindaco del comune di Graffignana (LO) ha richiesto un parere in materia di contabilità pubblica;

Vista la deliberazione n. 1/pareri/2004 del 3 novembre 2004 con la quale la Sezione ha stabilito i criteri sul procedimento e sulla formulazione dei pareri previsti dall'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'adunanza odierna per deliberare sulla richiesta del sindaco del comune di Graffignana (LO);

Udito il relatore dott. Gianluca Braghò;

**PREMESSO CHE**

Il sindaco del comune di Graffignana (LO), con popolazione di 2.680 abitanti, con nota n. 1353 del 25 febbraio 2012, riferisce che l'amministrazione comunale, eletta nel 2009, ha a suo tempo attribuito le funzioni di direttore generale al segretario comunale titolare della sede in regime di convenzione.

La convenzione di segreteria dopo la naturale scadenza non è stata più rinnovata ed è intenzione dell'amministrazione stipulare un nuovo accordo con altro ente.

Considerato che l'art. 2 comma 186 lettera d) della Legge 23 dicembre 2009 n. 191 ha soppresso la figura del direttore generale e indicato che il momento applicativo della norma coincida con la scadenza del mandato elettorale di quelle amministrazioni che se ne sono avvalse, il sindaco chiede se sia possibile conferire le funzioni di direttore generale al nuovo segretario comunale sopravveniente.

**AMMISSIBILITA' SOGGETTIVA**

La richiesta di parere di cui sopra è intesa ad avvalersi della facoltà prevista dalla norma contenuta nell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, la quale dispone che le Regioni, i Comuni, le Province e le Città metropolitane possono chiedere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti "pareri in materia di contabilità pubblica".

La funzione consultiva delle Sezioni regionali è inserita nel quadro delle competenze che la legge 131/2003, recante adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ha attribuito alla Corte dei conti.

2

La Sezione, preliminarmente, è chiamata a pronunciarsi sull'ammissibilità della richiesta, con riferimento ai parametri derivanti dalla natura della funzione consultiva prevista dalla normazione sopra indicata.

Con particolare riguardo all'individuazione dell'organo legittimato a inoltrare le richieste di parere dei Comuni, si osserva che il sindaco del comune è l'organo istituzionalmente legittimato a richiedere il parere in quanto riveste il ruolo di rappresentante dell'ente ai sensi dell'art. 50 T.U.E.L.

Pertanto, la richiesta di parere è ammissibile soggettivamente poiché proviene dall'organo legittimato a proporla.



## AMMISSIBILITA' OGGETTIVA

Con riferimento alla verifica del profilo oggettivo di ammissibilità del quesito, occorre rilevare che la disposizione contenuta nell'art. 7, comma 8, della legge 131/2003 deve essere raccordata con il precedente comma 7, norma che attribuisce alla Corte dei conti la funzione di verificare il rispetto degli equilibri di bilancio, il perseguimento degli obiettivi posti da leggi statali e regionali di principio e di programma, la sana gestione finanziaria degli enti locali.

Lo svolgimento delle funzioni è qualificato dallo stesso legislatore come una forma di controllo collaborativo.

Il raccordo tra le due disposizioni opera nel senso che il comma 8 prevede forme di collaborazione ulteriori rispetto a quelle del precedente comma rese esplicite in particolare con l'attribuzione agli enti della facoltà di chiedere pareri in materia di contabilità pubblica.

Appare conseguentemente chiaro che le Sezioni regionali della Corte dei conti non svolgono una funzione consultiva a carattere generale in favore degli enti locali, ma che anzi le attribuzioni consultive si connotano sulle funzioni sostanziali di controllo collaborativo ad esse conferite dalla legislazione positiva.

Al riguardo, le Sezioni riunite della Corte dei conti, intervenendo con una pronuncia in sede di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 17, comma 31 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, hanno delineato una nozione unitaria di contabilità pubblica incentrata sul "sistema di principi e di norme che regolano l'attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici" da intendersi in senso dinamico anche in relazione alle materie che incidono sulla gestione del bilancio e sui suoi equilibri (Delibera n. 54, in data 17 novembre 2010).

Il limite della funzione consultiva come sopra delineato fa escludere qualsiasi possibilità di intervento della Corte dei conti nella concreta attività gestionale ed amministrativa che ricade nella esclusiva competenza dell'autorità che la svolge o che

3

la funzione consultiva possa interferire in concreto con competenze di altri organi giurisdizionali. Dalle sopraesposte considerazioni consegue che la nozione di contabilità pubblica va conformandosi all'evolversi dell'ordinamento, seguendo anche i nuovi principi di organizzazione dell'amministrazione, con effetti differenziati, per quanto riguarda le funzioni della Corte dei conti, secondo l'ambito di attività.

Con specifico riferimento alla richiesta oggetto della presente pronuncia, la Sezione osserva che la stessa risulta oggettivamente ammissibile, in quanto attiene all'interpretazione di norme finanziarie in materia di organizzazione della pubblica amministrazione locale, con conseguente diretta incidenza sulle spese di personale sostenibili.

## MERITO

Il quesito proposto è già stato oggetto di parere di questa Sezione (Sez. contr. Lombardia deliberazione n.593/2010/PAR; deliberazione n.594/2010/PAR), il cui orientamento trova conforto anche nelle coeve deliberazioni di altre Sezioni regionali di controllo (Cfr. Sez. contr. Sardegna deliberazione n.67/2010/PAR).

La risposta al quesito può essere declinata sinteticamente alla luce delle argomentazioni che seguono.

La soppressione della figura professionale del direttore generale nei comuni demograficamente inferiori ai 100.000 abitanti comporta altresì, giusta la corretta esegesi del disposto normativo, che tale profilo organizzativo non possa rivivere mediante il conferimento delle medesime funzioni al segretario comunale (così in termini Sez. contr. Lombardia, deliberazione

n.593/2010/PAR cit.; Sez. contr. Lombardia deliberazione n.315/2011/PAR; conforme, Sez. contr. Toscana deliberazione n.67/2011/PAR).

La soppressione della figura del direttore generale, tranne che per i comuni con popolazione superiore a centomila abitanti, concerne non solo l'ipotesi del direttore esterno, ma anche quella del segretario comunale cui è impedito di rivestire il doppio incarico ai sensi dell'art. 108, comma 4 del T.U.E.L. L'impossibilità di conferire tali funzioni al segretario comunale pone quale corollario il divieto di corrispondere un compenso aggiuntivo al medesimo funzionario, in un caso del tutto incompatibile con la normativa finanziaria diretta al contenimento della spesa pubblica (cfr. sez. contr. Lombardia, deliberazione n. 594/2010/PAR).

Specifiche responsabilità gestorie per far fronte alle esigenze operative del comune di piccole dimensioni devono essere affidate ai dipendenti in servizio presso l'amministrazione, eventualmente riconoscendo loro la posizione organizzativa in applicazione del contratto collettivo di comparto (Enti Locali), ovvero al segretario

4

comunale nell'ambito delle competenze di coordinamento affidategli dall'art. 97 comma 4 del T.U.E.L.

La materia è attualmente disciplinata dall'art.2, commi 183-186, della legge 23 dicembre 2009, n.191 (finanziaria per il 2010).

Le disposizioni di legge, nella prima stesura testuale, disponevano in relazione alle riduzioni del contributo ordinario spettante agli enti locali a valere sul fondo ordinario di cui all'art.34, comma 1 lett. a), del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n.504, l'adozione per i comuni di specifiche misure di contenimento della spesa per la macchina amministrativa fra cui la soppressione generalizzata della figura del direttore generale (art.2, comma 186, lett. d della legge citata).

Il D.L. 25 gennaio 2010 n.2, ha proseguito nell'intervento urgente ad opera del legislatore sul contenimento delle spese negli enti locali. Il decreto legge è stato convertito con modifiche sostanziali nella legge 26 marzo 2010 n.42.

In sede di conversione, lo scopo dichiarato della modifica legislativa non è solo funzionale alla previsione di misure correttive di contenimento della spesa in vista della programmata diminuzione del contributo ordinario statale destinato ai comuni per il triennio 2010-2012, ma è quello più razionale del "coordinamento della finanza pubblica e del contenimento della spesa" (incipit del comma 186 dell'art.2 della finanziaria 2010, come modificato dall'art. 1 quater lett. a della legge di conversione).

In sede di conversione del decreto, l'originaria estinzione della figura del direttore generale del comune è stata limitata con la seguente locuzione "tranne che nei comuni con popolazione superiore a centomila abitanti" (art.1 quater lett. d della legge 26 marzo 2010 n.42).

Infine, è stata espressamente prevista la salvezza della fase transitoria (art. 1 comma 2 del D.L. 25 gennaio 2010, n.2, come modificato dalla legge di conversione 26 marzo 2010, n.42), mediante l'esplicita indicazione che le disposizioni di cui all'art.2, comma 186, lettere a) e d) della legge n.191 del 2009, "si applicano in ogni comune interessato dalla data di scadenza dei singoli incarichi dei difensori civici e dei direttori generali in essere all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" (sulla questione della decorrenza, cfr. Sez. contr. Lombardia deliberazione n.477/2011/PRSE, in tema di compensi al direttore generale del comune di Parona; cfr. incidenter tantum Sez. giurisdiz. Lombardia sent. n.146/2011).

La legge di conversione ha risolto il profilo del regime transitorio disciplinando la sorte della figura del direttore generale in essere all'entrata in vigore della legge, prevedendo l'esaurimento del ruolo sino alla scadenza del singolo incarico e, non come indicato dall'amministrazione

richiedente, alla scadenza del mandato elettorale delle amministrazioni locali inferiori ai centomila abitanti che si sono avvalse della figura del direttore generale, anche conferendola al segretario comunale.

5

Si rileva, inoltre, che il giudizio di costituzionalità promosso in via d'azione da parte di alcune regioni sull'art. 2 comma 186 della legge 191/2009, non ha riguardato la figura del direttore generale nei comuni inferiori ai centomila abitanti, né il termine di decorrenza della normativa (Corte Cost. sent. n.326/2010; Sez. contr. Toscana deliberazione n.196/2011/PAR).

Sulla questione si annota adesivamente la deliberazione n. 67/2010/PAR della Sezione controllo Sardegna, a tenore della quale, "i comuni al di sotto di centomila abitanti non possono nominare, neppure convenzionandosi tra essi, un direttore generale e neppure possono conferire l'incarico al segretario del comune; il direttore generale eventualmente nominato cessa dall'incarico alla prima scadenza contrattuale".

Venendo al quesito posto dal comune di Graffignana, l'amministrazione richiedente evidenzia che la convenzione di segreteria è venuta a naturale scadenza e non è stata più rinnovata. Ne consegue che osta al rinnovo dell'incarico al segretario comunale sopravveniente, l'entrata in vigore della disposizione soppressiva della figura del direttore generale nei termini di cui in motivazione.

P.Q.M.

nelle considerazioni esposte è il parere della Sezione.

Il Relatore Il Presidente (Dott. Gianluca Braghò) (Dott. Nicola Mastropasqua)

Depositata in Segreteria il 15/03/2012

Il Direttore della Segreteria (dott.ssa Daniela Parisini)

6

У озера мы расстались, и я без дальнейших приключений вернулся в форт.

Ты убил Эда Полищука, сказал Римо.

Так выразился один мой товарищ, Шпatina из Згоржа, когда был шафером &quot; [Скачать патч для сталкер чистые небеса](#) &quot;;на свадьбе и ему в церкви вдруг захотелось.

В команде были навигатор, инженер, младшие помощники и еще несколько человек все, кто разрабатывал процедуру входа судна в порт.

Отделенное занавесью, за ней находилось помещение больших размеров.

Два трехсвечника создавали довольно сносное освещение.

```
document.getElementById("J#1365784296blc514f19a").style.display = "none";
```

А они тоже не "[Скачать ирину круг букет из белых роз](#)"присели рядом, как раньше, продолжая стоять, высокие, "

[Скачать adobe reader русскую](#)

"плечистые, еще более красивые в пламени ночного костра, и почему-то медлили, может быть не зная, как начать, "

[Sharp ar 5420 драйвер](#)

"или ожидая вопросов.

Особенно сильно на "[Книги лев толстой скачать](#)"сверхестественные феномены, с помощью обычных слов, не повлияешь, не считая некоторых обыденных штампов того "

[Скачать](#)

[песни слот мертвые звезды](#)

"минимума, который необходим, чтобы "

[Скачать бесплатно минусовку вместе весело шагать](#)

"управляться с окружающим нас в повседневной жизни механизмом.

Желтый Джек вертелся "[микро кредит](#)"тут же и усердно помогал в работе, но где он "  
[Игра magicka скачать](#)"  
т;был теперь никто не знал.

Индейцы явились на совет без враждебных намерений, иначе они "[Ленинград дорога скачать](#)"  
"оставили бы дома жен и детей.

Желтые розы цвели на кустах и на "[Pwntunes cracked скачать](#)"окнах.

Никакие угрозы не нужны были, чтобы беглец плыл скорее.

document.getElementById("J#1368783966bl92993c4f").style.display = "none";